

DELIBERA n° 11/2019

Definizione della controversia

Sig.

/ **Telecom Italia S.p.A.**

Rif. GU14/439/17/

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia

Nella seduta del 01.07.2019

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;
- VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il *"Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.)*;
- VISTO** l'accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, del 28 novembre 2017;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il Co.Re.Com. Sicilia per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 01.01.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del *"Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito *"Regolamento"*), l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del *"Regolamento"*;
- VISTO** il *"Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;
- VISTO** il *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l'istanza del Sig. _____ acquisita al protocollo dell'ufficio il 25.10.17 al n. 55272, con la quale ha chiesto l'intervento del CoReCom per la definizione della controversia in essere con TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.) sull'utenza privata n° _____;
- VISTI** gli atti del procedimento;

CONSIDERATA

la posizione dell'istante che in sintesi ha rappresentato quanto segue:

- di avere un contratto con la convenuta TIM per l'utenza telefonica privata n° ad un costo fisso di €29,90 dal novembre/2016;
- di avere pagato le fatture di maggio e giugno /2017 anche se ritenute non corrette in quanto un operatore del call-center aveva assicurato che sarebbe stato effettuato successivamente un conguaglio e rimborsato quanto non dovuto: ma nessun conguaglio è stato effettuato;
- anche le fatture successive risultavano, a parere dell'istante, non conformi al contratto e pertanto dal mese di luglio/17 sospendeva i pagamenti;
- dal 28.08.17 la TIM sospendeva il servizio voce /telefonia fissa e l'ADSL

In base a tali premesse richiede:

1. conguaglio delle fatture relative ai mesi di maggio e giugno/2017
2. di dovere pagare, sino al mese di agosto/2017, quanto dovuto secondo il contratto stipulato
3. abbattere eventuali costi di recesso

CONSIDERATA

la posizione dell'operatore TIM che in sintesi, per il procedimento de quo, ha depositato memoria difensiva rappresentando quanto segue:

- 04.01.2017 veniva emesso ordine di lavoro per l'attivazione, sull'utenza oggetto del presente contenzioso, del profilo tariffario "Tim Smart" con opzione "Voce Mobile", con contestuale invio all'istante delle condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta che prevedeva il costo di abbonamento mensile di €29,90, l'opzione Mobile al costo di €10,00 mensili, il modem in vendita rateizzata al costo di €3,90 mensile per 48 mesi e l'abbonamento mensile a "Smart Fibra" gratis per 12 mesi;
- pertanto l'istante è stato messo a conoscenza delle condizioni contrattuali e avrebbe potuto, nei termini previsti, chiedere la cessazione delle offerte commerciali attivate sulla sua utenza;
- nessuna comunicazione di recesso risulta pervenuta alla convenuta;
- sono state addebitate le somme indicate nell'offerta succitata;
- pertanto, attesa la regolarità degli addebiti e la regolare condotta tenuta, contesta il comportamento dell'istante il quale, non avendo pagato delle fatture, ha violato un obbligo contrattuale ed ha accumulato una morosità;
- non ravvisando nei propri comportamenti inadempimenti contrattuali, e ritenendo che l'istanza in argomento non meriti accoglimento ne chiede il rigetto integrale;
- ha partecipato all'udienza di discussione effettuata in data 28.03.2018 conclusasi con un mancato accordo fra le parti

CONSIDERATA

la motivazione della decisione:

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Nel caso di specie l'istante lamenta la difformità della fatturazione rispetto al contratto sottoscritto con TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.)

Passando al merito della controversia in argomento, il Comitato, preso atto della documentazione e valutata l'istruttoria, rileva che dall'insieme della documentazione emerge la sussistenza del contratto stipulato tra TIM e il sig.

Non è stata, invece fornita dall'operatore la prova della prestazione accessoria per la quale era dovuta una somma ulteriore rispetto all'importo di €29,90.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria Co.Re.Com., arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

con riferimento all'istanza presentata dal

l'operatore telefonico Tim Italia S.p.A. è tenuto a restituire le somme richieste e non dovute sull'utenza privata n°

, per le motivazioni di cui in premessa, che

Ogni ulteriore richiesta si intende rigettata.

Spese di procedura compensate

La società resistente è tenuta altresì a comunicare a questo CoReCom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro gg.60 dalla notifica della stessa.

Ai sensi dell'art.19 comma 3 del "Regolamento" il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'art.98, comma 11 del decreto legislativo 01 agosto 2003 n°259

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5, del "Regolamento".

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Co.Re.Com. Sicilia e dell'AGCOM.

Palermo, 01-07-2019

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Annunziata Astone

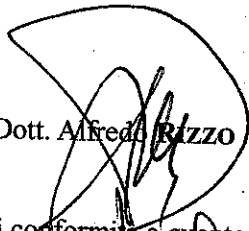


I COMPONENTI

Avv. Alessandro AGUECI



Dott. Alfredo RIZZO



Dott. Antonio VECCE



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della Segreteria CoRe.Com.

arch. Francesco Di Chiara

